

Contratto di accordo attuativo nell'ambito dell'Accordo Quadro per la fornitura di materiale specialistico di dialisi in fabbisogno all'Azienda Sanitaria Locale di Potenza.

L'anno duemilaventidue il giorno _____ del mese di _____

Tra

- **L'Azienda Sanitaria Locale di Potenza (A.S.P.)** con sede in Potenza alla Via Torraca, 2, codice fiscale 01722360763, (di seguito nominata per brevità anche "*Azienda Sanitaria*"), in persona del Direttore della U.O.C. Provveditorato-Economato dr. Gaetano Rinaldi, delegato alla sottoscrizione dei contratti di forniture di beni e servizi, giusta Deliberazione del Commissario dell'A.S.P. n. 2018/00062 del 30/01/2018;
- **La Società** _____ con sede legale in _____, Via _____, partita Iva _____, (di seguito nominata, per brevità anche "*Fornitore*") in persona di _____

Premesso che

- Con **D.D.G. n.** _____, l'Azienda Sanitaria ha preso atto:
 - della Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) -Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore **n. 20AB.2021/D.00235 del 6.10.2021** con cui è stata disposta l'aggiudicazione non efficace ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. della "*Gara europea a procedura aperta telematica per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici per l'affidamento della fornitura di materiale specialistico per dialisi, occorrente alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Basilicata*";
 - della Determinazione Dirigenziale della Direzione Generale Stazione Unica Appaltante - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore - **n. 20BD.2021/D.00001 del 16.11.2021**, con la quale è stata rettificata l'aggiudicazione di che trattasi, in ordine ai lotti di gara n. 25 e n. 27;
 - dell'Avviso n. 9 dell'11.01.2022, con il quale il Responsabile del Procedimento di gara della SUA-RB ha reso noto, sul portale www.sua-rb.it, l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione della gara di che trattasi, in favore degli operatori economici come meglio specificati nella tabella riportata nell'avviso medesimo;
 - della nota della Direzione Generale Stazione Unica Appaltante prot. n. 31089/20BD dell'1.03.2022, con la quale è stata comunicata l'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione della gara di che trattasi, e l'avvenuta sottoscrizione degli Accordi Quadro, con i rispettivi

aggiudicatari, propedeutici alla stipula dei contratti attuativi di fornitura da parte delle Aziende sanitarie committenti;

- Il *Fornitore* si è collocato al XXXX posto delle graduatorie finali di merito dei lotti nn.ri _____;
- Il suddetto Soggetto Aggregatore (*SUA-RB*) ha stipulato con il *Fornitore* aggiudicatario, contratto di Accordo Quadro, per effetto del quale ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro ed eseguire i contratti attuativi, secondo le modalità previste dal disciplinare di gara, dal capitolato speciale di appalto, e dall'allegato 1c rubricato "Specifiche tecniche e prestazionali" e nell'offerta economica;
- Successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, e per tutta la durata dello stesso, l'Azienda Sanitaria può affidare uno o più Appalti Specifici alle medesime condizioni (economiche e tecniche) stabilite nell'Accordo Quadro, senza un nuovo confronto competitivo, ad uno degli operatori economici parte dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. a) del Codice , e secondo quanto dettagliato all'art. 23.2 del disciplinare di gara, rubricato "*Affidamento degli appalti specifici*";
- L'affidamento dell'Appalto Specifico da parte dell'Azienda Sanitaria in favore dell'aggiudicatario prescelto deve avvenire, salvo che per il primo in graduatoria, esclusivamente per necessità terapeutiche ed assistenziali sulla base di motivate esigenze cliniche. In tali casi la Azienda Sanitaria motiva tali circostanze nei provvedimenti di affidamento, sulla base di una valutazione scritta da parte del medico specialista competente che espliciti le ineludibili necessità terapeutiche ed assistenziali da soddisfare.
- In applicazione del predetto criterio, l'Azienda Sanitaria potrà aggiudicare Appalti specifici ad uno o più aggiudicatari;
- In merito all'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 06/09/2011, n. 159, è stata richiesta dalla SUA-RB le certificazioni antimafia di cui all'art. 91 del predetto D.Lgs. (rif. _____). Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 88 comma 4-bis e 92, comma 3 del D.Lgs 159/2011, si procede alla stipula del presente contratto anche in assenza dell'informazione antimafia, fatto salvo il recesso in caso di sopravvenuta informazione interdittiva.

Tutto ciò premesso,

Tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 01-Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella parte restante del presente atto, ancorché non materialmente allegati sono a conoscenza delle parti e da queste si intendono integralmente recepite nel presente contratto attuativo.

Art. 02- Disciplina del contratto attuativo

Le previsioni del presente contratto attuativo sono integrative e complementari alle disposizioni dettate dall'Accordo Quadro sottoscritto tra la SUA-RB e il *Fornitore*, dal disciplinare di gara, dal capitolato speciale di appalto, dall'allegato 1c) "Specifiche tecniche e prestazionali", dall'offerta economica e da tutti gli atti da essi richiamati. Queste ultime concorrono a regolare il presente rapporto secondo quanto previsto dall'art. 3 del predetto Accordo Quadro.

Art. 3- Oggetto del contratto attuativo

L'*Azienda Sanitaria* affida al *Fornitore* la fornitura di materiale specialistico per dialisi Lotti _____ da effettuarsi in regime di somministrazione ai sensi dell'art. 1559 del Codice Civile secondo le modalità tutte come individuate e descritte nel capitolato tecnico di gara. Le quantità dell'appalto, riportate nell'Allegato 1d "*Stima dei fabbisogni*", tengono conto del normale fabbisogno presunto dell'*Azienda Sanitaria*. Esse, pertanto, potranno subire variazioni quantitative in aumento o in diminuzione, in relazione alla reale attività.

S'intendono, inoltre, autorizzate fin d'ora modifiche quantitative del suddetto fabbisogno in relazione a sopravvenute disposizioni normative, a diverse e/o nuove modalità organizzative della fornitura, ad eventi sopravvenuti ed imprevedibili, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti. L'*Azienda Sanitaria*, comunque, si riserva il diritto, espressamente accettato dal *Fornitore* con la sottoscrizione del presente contratto attuativo, di sospendere o annullare la fornitura dei prodotti assegnati, allorquando venissero ad essere variate le procedure sulla cui base sono stati previsti i relativi consumi, senza che ciò possa rappresentare elemento di qualsivoglia rivalsa da parte del *Fornitore*.

Art. 4 –Durata della fornitura

Il presente contratto attuativo avrà durata di 60 (sessanta) mesi, a decorrere dal _____. L'*Azienda Sanitaria* può modificare la durata del contratto attuativo di fornitura in corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., stimabile in massimo 6 mesi. In tal caso il *Fornitore* è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto attuativo di fornitura agli stessi - o più favorevoli per l'*Azienda Sanitaria* - prezzi, patti e condizioni.

Art.05 Garanzia a corredo del contratto

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente contratto attuativo, il *Fornitore* ha prestato cauzione definitiva a norma di quanto disposto dall'articolo 4 del capitolato speciale calcolata in conformità a quanto statuito dall'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., dell'importo di € _____ mediante garanzia fidejussoria n. _____ emessa in data _____ da _____ (eventuale: cauzione ridotta ai sensi dell'art. 93, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.);

Art. 06- Corrispettivo

Il corrispettivo complessivo presunto della fornitura per il previsto periodo contrattuale è stabilito in € _____, oltre l'Iva come per legge.

Art. 07- Prezzo della fornitura

Il prezzo della fornitura di ciascuno dei prodotti saranno quelli offerti dal *Fornitore* in sede di gara. I prezzi offerti dal Fornitore s'intendono formulati dallo stesso in base a calcoli di convenienza, a tutto suo rischio, e quindi sono fissi ed invariabili per l'intera durata dell'appalto, ivi compresi il periodo di garanzia e la eventuale durata del contratto di assistenza tecnica.

In particolare dovranno intendersi per merce resa franco locali magazzini farmacie indicati sul buono d'ordine a rischio del *Fornitore*. Sarà pure comprensivo delle spese di confezionamento, imballaggio, trasporto fino al luogo indicato per la consegna, facchinaggio, del contributo Conai qualora previsto, e di ogni altra spesa accessoria, ad esclusione dell'Iva.

Art. 08 –Revisione prezzi

La revisione dei prezzi è regolata dalle prescrizioni dettate in materia dall'art. 106, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i..

Art. 09 –Esecuzione del contratto e consegne

Il *Fornitore* è tenuto all'esecuzione a regola d'arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura dei prodotti oggetto del presente contratto attuativo. Nell'esecuzione il *Fornitore* è tenuto alla diligenza ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto da vigenti disposizioni normative. La fornitura dovrà essere eseguita nella quantità di volta in volta richiesta dall'Azienda Sanitaria e avverrà presso i magazzini e nelle località dell'Azienda Sanitaria espressamente indicate nelle ordinazioni. Le forniture dovranno essere effettuate secondo i requisiti previsti dal capitolato speciale e dal capitolato tecnico, e da tutte le norme di legge vigenti in materia, e in esatta conformità agli ordinativi formali emessi dagli Uffici dell'Azienda Sanitaria. I prodotti dovranno essere garantiti contro ogni difetto che possa imputarsi comunque alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio da parte del *Fornitore*.

Le operazioni di scarico dei prodotti direttamente nei magazzini dell'Azienda Sanitaria devono essere effettuate dal personale utilizzato dal *Fornitore* per la consegna. La consegna dei prodotti, presso la farmacia e/o magazzino, secondo quanto indicato nell'ordinazione, dovrà avvenire entro **10 giorni lavorativi** (e in casi di urgenza entro 48 ore) dalla data dell'ordine.

Le bolle di consegna devono riportare, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, anche le seguenti indicazioni:

- Sintetica descrizione dei prodotti in consegna

- Luogo di consegna;
- Numero e data dell'ordine;
- Eventuale numero di lotto di produzione dei singoli prodotti.

In mancanza di tali dati i prodotti potranno essere respinti al mittente senza che il *Fornitore* possa avanzare obiezione alcuna. I prodotti soggetti a scadenza dovranno avere, al momento della consegna una validità residua di almeno i 3/4 dell'intera validità. La firma apposta sul documento di trasporto all'atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero dei colli inviati. La quantità è esclusivamente quella accertata presso i magazzini dell'Azienda Sanitaria all'atto della consegna, e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal *Fornitore*, che provvederà ad integrarla nel caso di non rispondenza.

Art. 10 -Condizioni di esecuzione

Sono a carico del *Fornitore*, intendendosi remunerati con il corrispettivo corrisposto dall'Azienda Sanitaria, le spese e i rischi relativi alla prestazione della fornitura oggetto del presente contratto attuativo, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi a spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale. Le forniture debbono necessariamente essere rispondenti alle caratteristiche tecniche di cui al capitolato tecnico nonché a quelle contenute nell'offerta Tecnica presentata dal *Fornitore*, ivi compresi le sostituzioni ed aggiornamenti tecnologici. In ogni caso, il *Fornitore* si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto. Il *Fornitore* si impegna espressamente a manlevare e mantenere indenne l'Azienda Sanitaria da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizione tecniche e di sicurezza vigenti. Il *Fornitore* è tenuta a reintegrare gratuitamente, sopportandone anche gli eventuali costi di trasporto e distribuzione, tutto il materiale che risultasse difettoso o comunque inutilizzabile.

Art. 11 –Controllo sulla esecuzione del contratto attuativo di fornitura

L'Azienda Sanitaria, attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto, eserciterà il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento delle attività operative, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni, del rispetto dei tempi, della tempestività e documentazione delle comunicazioni. Resta inteso che, in ogni caso, l'Azienda Sanitaria non assume responsabilità in conseguenza dei rapporti che si instaureranno tra il *Fornitore* ed il personale da questa dipendente. Il *Fornitore* non potrà eccepire, durante l'esecuzione dell'appalto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano ad evidenti cause di forza maggiore. Il Direttore

dell'Esecuzione dovrà redigere, in contraddittorio con il *Fornitore*, specifico verbale di avvio dell'esecuzione.

Art. 12. – Sostituzione e aggiornamento tecnologico

Il *Fornitore* deve obbligatoriamente consegnare prodotti e componenti nuovi di fabbrica e nella versione corrispondente all'offerta. Prima dell'installazione dei dispositivi il *Fornitore* è tenuto, nel periodo intercorrente fra l'aggiudicazione dell'appalto e l'inizio dell'installazione, all'aggiornamento per sostituzione dei dispositivi aggiudicati in caso di:

- eliminazione di detti dispositivi dal listino ufficiale della Ditta produttrice;
- introduzione di normative nazionali o internazionali emesse successivamente all'aggiudicazione che rendano i dispositivi forniti non più conformi

L'Azienda Sanitaria ha il diritto di chiedere al *Fornitore* l'aggiornamento per sostituzione, senza oneri aggiuntivi, dei dispositivi aggiudicati qualora il *Fornitore* dovesse immettere sul mercato, nel periodo intercorrente fra l'aggiudicazione e l'inizio dell'installazione, versioni più evolute in relazione a criteri tecnologici, ergonomici, migliorie legate ad accresciuta tutela del paziente.

I dispositivi aggiudicati dovranno essere sostituiti con prodotti della stessa classe, le cui caratteristiche tecniche siano almeno pari. La configurazione e la dotazione di accessori e consumabili non potrà essere inferiore a quelle di aggiudicazione. Nessuna sostituzione potrà essere effettuata per decisione unilaterale del *Fornitore*. A tal proposito il *Fornitore* ne dà apposita comunicazione all'Azienda Sanitaria, specificando i motivi per cui viene proposta tale sostituzione e dovrà fornire la documentazione necessaria a verificare, in modo agevole, che tutte le caratteristiche (nessuna esclusa) siano uguali al modello offerto in gara, evidenziando le caratteristiche superiori. Il Prodotto offerto in sostituzione deve essere fabbricato dalla stessa Ditta produttrice. Il *Fornitore*, inoltre, deve presentare per il nuovo prodotto tutta la documentazione prevista nel capitolato di gara. L'Azienda Sanitaria si riserva il diritto di valutare a proprio insindacabile giudizio se accettare le innovazioni migliorative offerte a parità di condizioni economiche o pretendere la consegna con le stesse caratteristiche dell'offerta aggiudicata (o, comunque, caratteristiche non inferiori).

Nel caso, invece, in cui i prodotti offerti in sede di gara non siano più disponibili, i nuovi prodotti dovranno essere perfettamente rispondenti alle esigenze dell'Azienda Sanitaria e, comunque, con caratteristiche uguali o superiori a quelle dei prodotti aggiudicati.

Art. 13. Aggiornamento hardware e software

Il *Fornitore* si impegna a fornire senza costi aggiuntivi qualunque componente hardware debba completare la configurazione dei dispositivi aggiudicati, in ossequio ad intervenute nuove norme e standard nazionali ed internazionali. Detta prescrizione ha valore fino al termine del periodo di garanzia. Il *Fornitore* si impegna a fornire versioni aggiornate del software (e dell'hardware ove esso sia indispensabile per eseguire l'aggiornamento), che permettano di conservare le funzionalità dell'offerta originaria, senza costi aggiuntivi di fornitura ed installazione, per tutta la vita utile dei dispositivi che lo utilizzano in presenza di un contratto di manutenzione "full-risk".

A tale riguardo il *Fornitore* si impegna ad informare l'Azienda Sanitaria circa l'imminente uscita di nuove versioni del software e di eventuali aggiornamenti dell'hardware richiesti in conseguenza di ciò, al fine di consentire all'Azienda Sanitaria di effettuare per tempo le dovute valutazioni.

Art. 14 – Controlli quali-quantitativi

La presa in consegna dei beni forniti non costituisce l'accettazione definitiva della fornitura. La merce non conforme e/o consegnata in eccesso potrà essere respinta senza alcuna formalità. L'*Azienda Sanitaria* si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa della merce in sede di effettivo utilizzo. I prodotti non conformi dovranno essere sostituiti entro 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della segnalazione scritta da parte dell'Azienda Sanitaria, la quale metterà a disposizione, per il ritiro, la merce non conforme e/o consegnata in eccedenza e ne garantirà il deposito per complessivi 5 (cinque) giorni solari. Qualora entro tale data il *Fornitore* non provveda al ritiro della merce in eccedenza e/o non conforme, dopo 30 (trenta) giorni solari dalla medesima segnalazione l'*Azienda Sanitaria* potrà procedere allo smaltimento dei prodotti a spese del *Fornitore*, dandone ulteriore preventiva comunicazione scritta a mezzo fax o posta elettronica certificata. Tali prodotti potranno essere restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale. Il *Fornitore* dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti in eccedenza e/o non conformi, concordando con l'*Azienda Sanitaria* le modalità del ritiro. Il *Fornitore* non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che gli stessi prodotti potrebbero subire durante il deposito, oltre 5 (cinque) giorni solari di deposito garantiti.

Art. 15. – Obblighi e responsabilità del Fornitore

Prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto de quo, il *Fornitore* dovrà provvedere ai seguenti adempimenti preliminari:

- individuare un Referente per l'esecuzione della fornitura che abbia la facoltà di predisporre tutti gli adempimenti previsti contrattualmente. Il *Fornitore* deve comunicare il nome e il recapito telefonico del Referente della fornitura (e del suo sostituto in caso di impedimento di quest'ultimo) per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria. A tale scopo il Referente e il suo eventuale delegato devono essere dotati di telefonia mobile ed essere sempre reperibili.

Art. 16- Consegna delle apparecchiature in service, strumentazioni e altri dispositivi

Per quanto concerne la consegna delle apparecchiature da utilizzare nei trattamenti dialitici, di strumentazioni e altri dispositivi aggiudicati al *Fornitore*, meglio esplicitati nell'allegato 1c del disciplinare di gara, rubricato "Specifiche tecniche e prestazionali", si rinvia ai seguenti articoli del capitolato speciale, che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti:

art. 12 "Svolgimento del programma temporale"

art. 13 "Consegne"

art. 14 “Danni ai dispositivi”

art. 15 “Installazione dei dispositivi”

art. 16 “Collaudo”

art- 17 “Documentazione fornita alle Aziende Sanitarie

Art. 17- Osservanza normativa vigente Il *Fornitore* è responsabile dell'osservanza di tutte le leggi e regolamenti in materia di produzione e commercio dei beni oggetto del presente contratto attuativo vigenti all'atto della consegna dei prodotti.

Art. 18- Inadempimenti e penali Il *Fornitore* è soggetto all'applicazione di penalità al verificarsi delle ipotesi previste all'articolo 20 del capitolato speciale, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto.

Art. 19. - Modalità di applicazione delle penalità L'ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti del *Fornitore* dipendenti dai Contratti attuativi di fornitura cui essi si riferiscono, oppure sui crediti pendenti da eventuali altri contratti in essere tra il *Fornitore* medesimo e l'Azienda Sanitaria ed, in caso di insufficienza dei crediti stessi, sulla cauzione che dovrà essere reintegrata, nel termine di giorni quindici, a pena di risoluzione del contratto. Le penalità saranno comunicate al *Fornitore* in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e ogni altro procedimento giudiziale. L'ammontare delle penalità sarà addebitato, di regola, nel momento in cui verrà disposto il pagamento della fattura. La penalità verrà restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente non dovuta.

Art. 20 –Tracciabilità dei flussi finanziari Il *Fornitore* assume tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente contratto di cui all'articolo 3 comma 8 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della suindicata legge il *Fornitore* si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, si conviene che, in ogni caso, l'*Azienda Sanitaria*, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c. c., previa dichiarazione da comunicarsi al *Fornitore* a mezzo PEC o con raccomandata a.r., il contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

Il codice CIG derivato, relativi alla fornitura di che trattasi è il seguente: **Lotto X C.I.G.** derivato

_____.

Art. 21 –Modalità di fatturazione e pagamenti

Il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà a seguito della presentazione della fattura da emettersi, su base mensile; o sulla base di quanto richiesto dagli Uffici aziendali competenti, a seguito della consegna e del conseguente rilascio dei certificati di conformità tecnico-amministrativi.

Come indicato dalle regole tecniche per l'emissione e la trasmissione degli ordini elettronici pubblicate dal MEF, il *Fornitore* dovrà obbligatoriamente riportare in fattura i seguenti dati:

1. Identificativo dell'ordine NSO (ID), da riportare nel campo 2.1.2.2 < IDDocumento>;
2. Data di emissione dell'ordine NSO (IssueDate), da riportare nel campo 2.1.2.3 ;
3. Identificativo del soggetto che ha emesso l'ordine (EndpointID), da riportare nel campo 2.1.2.5 <CodiceCommessaConvenzione> preceduto e seguito dal carattere #, senza interposizione di spazi.

Le fatture non conformi rispetto a quanto stabilito all'art. 3, comma 3, del DM 07 Dicembre 2018 e ss.mm.ii. e cioè che non riportino la "Tripletta di identificazione dell'ordine" compilata come sopra descritto, saranno rifiutate.

Le fatture devono essere trasmesse unicamente in formato elettronico all'indirizzo IPA dell'Azienda Sanitaria che sarà indicato sul buono d'ordine e dovranno, altresì, contenere tassativamente i seguenti elementi:

- indicazione dettagliata della merce consegnata;
- indicazione del provvedimento amministrativo di aggiudicazione;
- indicazione del numero dell'ordine aziendale informatizzato;
- indicazione della bolla di consegna;
- indicazione del C.I.G.

Il mancato rispetto delle predette disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che verranno restituite al *Fornitore* stesso. Le fatture verranno liquidate nei termini previsti dalla normativa in vigore, con l'importo decurtato delle eventuali penali. Il pagamento del corrispettivo relativo alle forniture sarà effettuato a seguito di presentazione della relativa fattura, solo successivamente al completamento della verifica di conformità con esito favorevole, e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (rif. Art. 30, comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016).

Il pagamento verrà disposto con mandato esigibile presso il Tesoriere Cassiere dell'Azienda Sanitaria, nelle modalità e termini di legge, entro sessanta giorni decorrenti dalla fine del mese di ricevimento della fattura. Il medesimo documento dovrà tener conto della normativa di cui alla Legge 23 dicembre 2014, n. 190, Art. 1, comma 629 in materia di "Split Payment".

E' fatto obbligo al *Fornitore* di indicare il recapito postale, precisare le modalità con le quali la Tesoreria dell'Azienda sanitaria dovrà effettuare il pagamento, comunicare eventuali intervenuti cambiamenti. L'Azienda sanitaria declina ogni responsabilità per il mancato incasso, da parte del Fornitore, di pagamenti non pervenuti per omissione o intempestività della predetta

comunicazione,.

È fatto obbligo al *Fornitore* di utilizzare conti correnti, bancari o postali, ovvero gli strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 9 bis, della suindicata legge n. 136/2010 e ss.mm.ii..

Per quanto attiene alla presentazione delle fatture relative all'eventuale contratto di manutenzione, essa dovrà avvenire su base trimestrale, al termine dei relativi periodi di esecuzione del servizio, secondo la procedura di seguito riportata:

Rendicontazione entro 15 giorni dalla scadenza del trimestre di assistenza, da parte del Dirigente Medico Responsabile dei dispositivi, degli interventi di manutenzione effettuati sul sistema, riportante:

- Data/Orario di inizio e di fine degli interventi di manutenzione preventiva programmata e componente del sistema su cui l'intervento è stato eseguito;
- Data/Orario di segnalazione guasto, Data/Orario di arrivo presso il luogo di installazione del sistema del personale tecnico, Data/Orario di ripristino, componente del sistema su cui l'intervento è stato eseguito per gli interventi di manutenzione correttiva;
- Computo delle eventuali penali da applicare secondo quanto previsto dagli artt. 20. -Penalità e Art. 21. - Modalità di applicazione delle penalità del capitolato speciale;
- Comunicazione motivata al *Fornitore* dell'applicazione delle penalità;
- Emissione da parte del *Fornitore* della fattura trimestrale relativa alla rata del canone di manutenzione diminuita delle eventuali penalità;
- Pagamento nelle modalità e termini di legge.

Art. 22- Subappalto

Il *Fornitore*, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto alcuna parte della fornitura oggetto del presente contratto attuativo.

Art. 23. - Risarcimento danni ed esonero da responsabilità

L'Azienda Sanitaria non assume alcuna responsabilità per danni eventualmente cagionati ai dipendenti del *Fornitore* a persone terze per infortuni che possano verificarsi in dipendenza della fornitura appaltata, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto attuativo di fornitura stesso. Il *Fornitore* è ritenuto responsabile civilmente e penalmente di qualunque fatto doloso o colposo causato dal proprio personale che cagioni danni a terzi o a cose di terzi, impegnandosi al relativo risarcimento. Il *Fornitore* si assume, inoltre, tutte le responsabilità civili e penali previste dalle vigenti disposizioni normative in relazione alle prestazioni erogate, sollevando da qualsiasi responsabilità sia l'Azienda Sanitaria che il personale dipendente. L'esecuzione del contratto attuativo di fornitura s'intende subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni

ed integrazioni che s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto attuativo di fornitura medesimo. A tal scopo il *Fornitore* fornirà all'Azienda Sanitaria ogni documentazione relativa alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa.

Art. 24- Divieto di cessione del contratto attuativo

E' fatto divieto al *Fornitore* di cedere, fatto salvo quanto statuito dall'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. La cessione del contratto attuativo di fornitura comporta la risoluzione dello stesso, determinando il diritto dell'Azienda Sanitaria ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.

Art. 25 -Risoluzione e recesso del contratto

Si rinvia a quanto previsto dall'art. 22 del capitolato speciale, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto.

Art. 26 –Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento

In caso di fallimento del Fornitore o per tutte le altre ipotesi previste dall'art. 110 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. si procede ai sensi del medesimo articolo.

Art. 27- Piano anticorruzione

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs 30/03/2001, n. 165, aggiornato con D.Lgs 25/05/2017, n. 75, il *Fornitore* attesta di non aver conclusi contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda Sanitaria nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 28 - Trattamento dei dati personali e riservatezza

Il *Fornitore* ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura. Il *Fornitore* è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. L'inosservanza degli obblighi di riservatezza costituisce grave inadempimento e, pertanto, le parti convengono che l'*Azienda Sanitaria* ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Il trattamento dei dati sarà svolto nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al D. Lgs.

n.196/2003 e ss.mm.ii. "Codice della Privacy" e al Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) dei dati adottato dall'Azienda Sanitaria. In conformità a quanto previsto dal predetto D. Lgs. n. 196/2003, i dati già assunti o che verranno trattati/comunicati, nel corso dello svolgimento dell'incarico, dovranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità indicate nel presente contratto.

Art. 29 - Foro competente

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto sarà competente il Foro di Potenza (Foro esclusivo, con rinuncia espressa ad altri fori concorrenti previsti dal c.p.c.) con esclusione espressa della competenza arbitrale.

Art. 30 - Registrazione e spese contrattuali

La presente scrittura privata non autenticata, immediatamente impegnativa per le parti, relativa a operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 co. 2 del DPR 26 aprile 1986, n. 131. Tutte le spese relative alla presente scrittura privata (imposta di bollo ed eventuali diritti di segreteria inclusi), nessuna esclusa ed eccettuata, restano a totale carico del *Fornitore* senza diritto a rivalsa.

Art. 31 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto attuativo si rinvia alla documentazione di gara, all'articolato normativo previsto dal Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., alle norme di legge statali vigenti in materia per quanto applicabili. Ogni riferimento all'Azienda Sanitaria nel presente contratto, relativamente alla gestione del contratto e rapporti con il *Fornitore*, si intende riferito al DEC, come in atti individuato. In caso le norme del presente contratto risultino in contrasto con quelle indicate negli atti di gara, prevalgono queste ultime e comunque quelle ritenute valide dall'Azienda Sanitaria.

La presente scrittura privata costituisce manifestazione integrale della volontà delle parti che hanno preso piena conoscenza di tutte le relative clausole che dichiarano, con la sua sottoscrizione, di approvare specificatamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. La presente scrittura privata è redatta in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, co.14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e sottoscritta dalle parti con firma digitale valida alla data di sottoscrizione e a norma di legge.

Per la Ditta

Per l'A.S.P.

Il Direttore dell'U.O.C. Provv.to-Econ.to
Dott. Gaetano Rinaldi

Il sottoscritto, _____, nella qualità di _____ della _____, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., la Ditta dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole e condizioni di seguito elencate: artt. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31.

Per approvazione espressa:

Per la Ditta